



# Modifica alle disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione

Tavola di resoconto della consultazione

*Marzo 2024*

## **PREMESSA**

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sulle proposte di modifica delle disposizioni secondarie relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione illustrate nel documento di consultazione del 27 luglio 2023.

La consultazione si è chiusa il 27 settembre 2023. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 3 associazioni di categoria (Abi, Assilea e Assogestioni) e 2 operatori (Master Gardant e DoNext).

Nella tavola di resoconto si fornisce riscontro ai commenti e alle osservazioni pervenute, a eccezione di quelle di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento sottoposto a consultazione.

### Legenda

<b>TUF</b>	<a href="#"><u>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)</u></a>
<b>SECR</b>	<a href="#"><u>Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021</u></a>
<b>CRR</b>	<a href="#"><u>Regolamento (UE) 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificato</u></a>
<b>Circolare 285</b>	<a href="#"><u>Disposizioni di vigilanza per le banche</u></a>
<b>Circolare 288</b>	<a href="#"><u>Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari</u></a>
<b>Regolamento SIM</b>	<a href="#"><u>Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM</u></a>
<b>RGCR</b>	<a href="#"><u>Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio</u></a>
<b>Soggetti vigilati</b>	Banche, intermediari 106, SIM, gestori
<b>Intermediari 106</b>	Intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB
<b>Gestori</b>	SGR, anche per conto dei fondi da esse gestiti, SICAV e SICAF

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI RICEVUTE		VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	MOTIVAZIONI
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	1	Si chiede di confermare che le disposizioni in consultazione si applicano solo alle banche “meno significative”, considerato che le banche “significative”, i gruppi bancari “significativi” e le banche a essi appartenenti sono già soggette agli obblighi di notifica verso la Banca Centrale Europea (BCE) per il rispetto del SECR.	Sì	La ricostruzione è corretta.  Fermi restando gli analoghi obblighi di notifica delle banche “significative” nei confronti della BCE, nel testo normativo finale della Circolare 285 è specificato che gli obblighi di notifica si applicano alle banche "meno significative" (cfr. paragrafo 1, “Ambito di applicazione”).
	2	Si chiede di confermare che la relativa disciplina si applica solo alle cartolarizzazioni ai sensi del SECR.	Sì	La ricostruzione è corretta.  Per maggior chiarezza, nei testi normativi finali (cfr. paragrafo 1) viene richiamato direttamente l’art. 2, numero 1), del SECR, che contiene i requisiti delle cartolarizzazioni cui si applica la nuova disciplina.
	3	Si chiede di chiarire cosa si intenda per banca e intermediario 106 che “ <i>agiscono come società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)</i> ”, che rientrerebbero tra i soggetti a cui si applicano le nuove disposizioni in materia di notifica delle operazioni di cartolarizzazione.	Sì	La formulazione utilizzata deriva dal testo dell’art. 4-septies.2, co. 3, lett. b), TUF, che a sua volta riprende il testo dell’art. 29, par. 3, del SECR. In base al quadro normativo attuale, tuttavia, una banca o un intermediario 106 non può agire come SSPE.  Per evitare confusione, quindi, nei testi normativi finali di banche, intermediari 106 e SIM (cfr. paragrafo 1) il riferimento al ruolo di SSPE è eliminato. Viene invece mantenuto nel corrispondente paragrafo del RGCR, poiché un fondo può essere utilizzato come veicolo di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999.
	4	Si chiedono chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni agli intermediari 106 che agiscono come promotori, considerato che, sebbene nel paragrafo 1 ( <i>Ambito di applicazione</i> ) della Sezione IV della Circolare 288 non venga richiamato il ruolo di promotore: (i) la nota 1 contenuta nel medesimo paragrafo fa riferimento alla relativa definizione del SECR (ii) la nota 6 contenuta nel paragrafo 3 ( <i>Operazioni di cartolarizzazione con soggetti</i>	Sì	Gli intermediari 106 non rientrano nella definizione di “promotore” ai sensi dell’art. 4-septies.2 TUF, che a tal fine rimanda alla definizione contenuta all’art. 2, numero 5), del SECR. Ai sensi di questa previsione, il ruolo di promotore si riferisce soltanto alle banche o alle imprese di investimento.  I riferimenti al ruolo di promotore contenuti nelle note richiamate, così come quello contenuto nel paragrafo 2.3 ( <i>Informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione</i> ), sono stati eliminati in quanto errori materiali.

		<i>non vigilati</i> ) specifica che, per individuare il soggetto vigilato con funzione di referente della Banca d'Italia nelle c.d. operazioni miste, se il cedente non è vigilato tale funzione è svolta dal promotore.		
	5	Si chiede conferma del fatto che: (i) fino a ora le operazioni di cartolarizzazione concluse venivano “segnalate” mediante un apposito punto disponibile sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia, denominato “VIG33”, secondo <i>format</i> predefiniti; (ii) la notifica delle nuove cartolarizzazioni sarà preventiva al perfezionamento dell'operazione e andrà effettuata sempre mediante INFOSTAT, sulla “Survey VIG33-Notifiche”, secondo un diverso <i>format</i> .	Chiarimento a lato	La notifica dell'operazione va fatta entro un mese dalla data di emissione, non quindi prima del suo perfezionamento. Ciò valeva anche per le operazioni emesse prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative, in base alla Comunicazione del 21 dicembre 2022 contenente indicazioni sulle modalità di notifica (cfr. <a href="#">Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)</a> ).  Come indicato nel Documento di consultazione, le modifiche normative incorporano nei testi normativi il contenuto della predetta Comunicazione, emanata in attesa di implementare le modifiche normative in oggetto. Pertanto, l'apposito modello di dati per le notifiche è quello, già presente nella piattaforma INFOSTAT, introdotto nel dicembre 2022 con la suddetta Comunicazione.
	6	Si chiede di richiamare nel RGCR, in particolare nelle disposizioni del Titolo V, Capitolo III ( <i>Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio</i> ), il rispetto dei requisiti previsti nel SECR per gli investitori istituzionali che investono in posizioni verso la cartolarizzazione.	Sì	Gli obblighi previsti per gli investitori istituzionali che investono in posizioni verso la cartolarizzazione sono oggi previsti direttamente dal SECR. Pertanto, le disposizioni del RGCR (in particolare, nel Titolo V, Cap. III, Sezioni I, II, III, V e VI) sono aggiornate per richiamare le disposizioni del SECR.
<b>NOTIFICA ALLA BANCA D'ITALIA</b>	7	Si chiede di evitare oneri per gli intermediari ulteriori a quelli discendenti dal SECR. Si osserva al riguardo che l'obbligo di effettuare la notifica dell'operazione, seppur coerente con quanto previsto dalla BCE, non è previsto dal SECR, il quale all'art. 7 prevede invece che le parti (cedente, promotore e SSPE) devono rendere pubbliche determinate informazioni in un <i>securitisation repository</i> (SR) registrato presso l'ESMA. Si conclude che le informazioni oggetto della notifica sarebbero quindi già a disposizione della Banca d'Italia.  Si contesta inoltre la particolare onerosità per i gestori dell'obbligo di notifica, nonché dell'obbligo di trasmettere	No	Le richieste non possono essere accolte.  La notifica alla Banca d'Italia e la pubblicazione ai sensi dell'art. 7 del SECR hanno diverse finalità e contenuti informativi. Avendo a oggetto le informazioni sulla conformità dell'operazione al SECR, la notifica consente di verificare il corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, tra cui rientra quello del medesimo art. 7. Inoltre, l'obbligo di pubblicazione nei <i>securitisation repositories</i> (SRs) si applica soltanto alle cartolarizzazioni “pubbliche”, ossia quelle per cui occorre redigere un prospetto. In tali casi, la notifica permette di conoscere in quale SR è avvenuta la pubblicazione. Per le altre operazioni (c.d. cartolarizzazioni “private”) l'art. 7 non prevede specifiche modalità di pubblicazione, quindi la notifica consente alla Banca

	la lettera di conformità dell'operazione al SECR e la valutazione delle funzioni aziendali di controllo sulla conformità delle politiche al quadro normativo, in ragione della natura dell'attività e della dimensione di tali soggetti.		d'Italia di avere notizia dell'operazione e di conoscere i modi in cui le informazioni sono state rese disponibili (cfr. Istruzioni di compilazione del modello di dati presente in INFOSTAT).  Quanto alla particolare onerosità della nuova disciplina per i gestori, posto che le cartolarizzazioni coinvolgono soggetti di varia natura e la normativa considera l'operazione nel suo complesso, senza prevedere una distinzione del regime applicabile in base alla natura dei partecipanti, una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori appare ingiustificata.
8	Si chiede di chiarire se, qualora un fondo rivesta il ruolo di "SSPE", sussista l'obbligo di effettuare una notifica e quali possano essere i contenuti di tale notifica, considerato anche che nel RGCR il ruolo di "SSPE", pur menzionato nella Premessa, non è poi richiamato nel paragrafo 2.3 ( <i>Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione</i> ), che si riferisce soltanto ai casi in cui il gestore operi nel ruolo di cedente o prestatore originario.  Più in generale, si rileva l'esigenza di evitare duplicazioni di notifiche in relazione alla stessa operazione, per contenere i costi segnaletici per gli intermediari.	Sì	L'obbligo di notifica è a carico di tutti i soggetti vigilati che partecipano come prestatori originari, cedenti, promotori o SSPE. Tale obbligo si applica quindi anche alla SGR che agisce per conto del fondo da essa gestito che interviene come SSPE. Con riferimento a tale ipotesi, nel testo finale del RGCR viene aggiunto al paragrafo 2.3 ( <i>Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione</i> ) il riferimento al ruolo di SSPE.  In ogni caso, la notifica non deve essere effettuata da ciascun soggetto vigilato. È sufficiente che la effettui uno soltanto, purché contenga tutte le informazioni relative alla conformità dell'operazione con gli artt. da 6 a 8 del SECR da parte di ciascun soggetto. La Banca d'Italia non impone di individuare un unico notificante: organizzarsi per contenere i costi segnaletici è una facoltà delle parti. Fa eccezione il caso delle operazioni c.d. <i>multi-originator</i> , in cui viene individuato un unico notificante (cfr. " <i>Notifica delle operazioni multi-originator</i> "). Per le c.d. operazioni miste è invece prevista l'individuazione di un referente per la raccolta delle informazioni dal soggetto non vigilato (cfr. " <i>Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati</i> "). Nei testi normativi finali (cfr. " <i>Tempistiche e modalità della notifica</i> ") viene specificato che è sufficiente un'unica notifica, prevedendo che tale compito può essere delegato al <i>servicer</i> e che in ogni caso chi la effettua dovrà trasmetterla completa di tutti i suoi elementi.
9	Si chiede di confermare che l'attestazione della conformità dell'operazione al SECR sia sempre a carico del soggetto vigilato quando ricopre il ruolo di cedente, prestatore originario o promotore.	Chiarimento a lato	L'attestazione di conformità deve essere effettuata da ciascun cedente, prestatore originario, promotore o SSPE tenuto ad adempiere uno degli obblighi del SECR. In particolare, in caso di più cedenti o di più soggetti vigilati che intervengono nell'operazione in tali ruoli, non soltanto il soggetto vigilato che effettua la notifica ma ciascuno di essi attesta la

			<p>conformità al SECR (cfr. Istruzioni di compilazione del modello di dati presente in INFOSTAT). Infine, nelle operazioni in cui sono coinvolti soggetti non vigilati (c.d. operazioni miste) un’attestazione della conformità deve essere resa anche dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8.</p> <p>Tali aspetti vengono meglio chiariti nei testi normativi finali (cfr. “<i>Notifiche alla Banca d’Italia</i>”).</p>
10	Si chiede di prevedere che la lettera di conformità, firmata del responsabile dell’organo di gestione e trasmessa alla Banca d’Italia con la notifica insieme al relativo modello di dati compilato, possa essere sottoscritta alternativamente dal soggetto incaricato di strutturare l’operazione, per garantire maggior flessibilità organizzativa.	No	La richiesta non può essere accolta poiché, a prescindere da chi ha strutturato l’operazione, la lettera deve essere sempre firmata dal responsabile dell’organo con funzione di gestione. Inoltre, in presenza di un <i>arranger</i> esterno, una simile previsione consentirebbe al destinatario degli obblighi del SECR di trasferire su un altro soggetto la responsabilità per la conformità dell’operazione al SECR.
11	Si chiede se è prevista la definizione di un <i>format</i> di lettera di conformità della cartolarizzazione al SECR.	Sì	La proposta è accolta. Nell’ottica di semplificazione degli oneri a carico degli intermediari, è stato definito un <i>format</i> di lettera di attestazione da inviare con il modello di dati, che viene inserito come allegato nei testi normativi finali.
12	Si chiede di prevedere che la valutazione di conformità al quadro normativo delle politiche adottate per assicurare l’effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR possa essere effettuata non unicamente dalla funzione di <i>compliance</i> , ma anche da altre funzioni indipendenti (ad esempio, <i>l’internal audit</i> ), in linea con quanto indicato dalla BCE nella “ <i>Guide on the notification of securitisation transactions</i> ” per le banche “ <i>significative</i> ”.	Sì	La richiesta è stata accolta. Alla luce delle eventuali specificità degli assetti organizzativi dei singoli intermediari e tenuto conto delle esigenze del mercato, è opportuno garantire maggiore flessibilità. Nei testi normativi finali (cfr. “ <i>Assetti organizzativi e conformità al SECR</i> ” e “ <i>Informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione</i> ”) viene quindi sostituito il riferimento alla funzione di <i>compliance</i> con quello alle funzioni aziendali di controllo.
13	Si chiede di chiarire, nel concreto, che tipo di informazioni dovranno essere fornite alla Banca d’Italia, tramite il modello dei dati pubblicato sulla piattaforma INFOSTAT, in merito alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo sulla rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate. Si chiede inoltre conferma che non sono previste ulteriori	Sì	Il modello di dati pubblicato sulla piattaforma INFOSTAT richiede di dare “ <i>Conferma scritta che quanto previsto nelle politiche, nei processi e nelle procedure interne (incluso il livello di coinvolgimento dell’alta dirigenza e/o del consiglio) garantiscano il rispetto degli artt. 6, 7 e 8 SECR</i> ”. Inoltre, la valutazione delle funzioni aziendali di controllo deve essere trasmessa alla Banca d’Italia con la notifica. Nei testi normativi finali (cfr. “ <i>Assetti organizzativi e conformità al SECR</i> ” e

	comunicazioni in materia.		<i>“Informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione”</i> ) vengono chiariti il contenuto e le modalità della valutazione.
14	Si chiede di chiarire che la valutazione delle funzioni aziendali di controllo sulla rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate possa essere effettuata una sola volta in fase iniziale di valutazione delle politiche (salvo eventuali modifiche sopraggiunte) e non per ogni singola operazione di cartolarizzazione oggetto di notifica.	Sì	La ricostruzione è corretta.  La valutazione, al pari delle politiche e le procedure cui si riferisce, attiene alla fase di definizione delle regole organizzative interne che permettono al soggetto vigilato di agire conformemente al quadro normativo vigente: pertanto, essa viene predisposta nel contesto della definizione e implementazione delle politiche e procedure e non viene effettuata <i>ex novo</i> in occasione di ogni singola operazione oggetto di notifica. L’intermediario dovrà assicurare il necessario aggiornamento, oltre che delle politiche e delle procedure, anche della valutazione delle funzioni aziendali di controllo. Tali aspetti vengono meglio specificati nei testi normativi finali (cfr. <i>“Informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione”</i> ).
15	Si chiede di chiarire con quale formato e con quali modalità andrà trasmessa, per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019, la notifica alla Banca d’Italia per i c.d. “eventi significativi”, come definiti dall’art. 7, comma 1, lettera g), del SECR.	Sì	Gli eventi significativi delle cartolarizzazioni emesse tra gennaio 2019 e dicembre 2022, per le quali al momento dell’emissione non era previsto un obbligo di notifica, dovranno essere notificati attraverso la prima compilazione del modello di dati. Per le operazioni già oggetto di notifica occorre trasmettere il modello di dati aggiornato con le nuove informazioni (cfr. Istruzioni di compilazione del modello di dati presente in INFOSTAT), accompagnato da una nuova lettera di attestazione di conformità al SECR.  Questo aspetto viene meglio chiarito nei testi normativi finali (cfr. <i>“Informazioni da fornire su base continuativa”</i> ).
16	Si chiede di confermare che, in relazione alla compilazione del modello di dati per la notifica, in base alle relative istruzioni i campi “Valore nominale lordo della posizione (importo in EURO)” e “Valore nominale netto della posizione (importo in EURO)” contenuti nel foglio “Posizioni ritenute” dovranno riportare valori coincidenti con le informazioni contenute nella sez. “Importo nominale delle esposizioni sottostanti cartolarizzate”, foglio “Operazione”, ponderando l’importo complessivo lordo/netto per il peso assunto da ogni tranche di note sul totale.	Chiarimento a lato	La ricostruzione è corretta.  L’importo complessivo delle esposizioni sottostanti cartolarizzate riportato nel foglio “Operazione” coincide con la somma dei valori nominali delle posizioni riportate nel foglio “Posizioni ritenute”. In particolare, l’ammontare di tali posizioni coincide con il valore netto delle esposizioni cartolarizzate (se diverso dal valore lordo delle stesse).
17	Si chiede di ampliare il perimetro di riferimento della	Sì	La ricostruzione è corretta.

	disciplina sulle cartolarizzazioni c.d. <i>multi-originator</i> , considerato che la norma posta in consultazione, quando si riferisce alle “operazioni di cartolarizzazione a cui partecipano, nel ruolo di cedente, due o più SGR, anche per i fondi da esse gestiti, SICAV e/o SICAF (c.d. operazioni <i>multi-originator</i> )” sembra basarsi sull’ipotesi che un gestore può essere coinvolto soltanto in operazioni <i>multi-originator</i> dove anche tutti gli altri cedenti sono gestori, ma nella realtà in un’operazione potrebbero compartecipare, nel ruolo di “cedenti”, anche soggetti di natura diversa dai gestori.		Il concetto viene meglio chiarito in tutti i testi normativi finali (cfr. “ <i>Notifica delle operazioni multi-originator</i> ”). A tal fine, il riferimento agli specifici intermediari disciplinati dal singolo testo normativo è sostituito con il richiamo ai soggetti vigilati.
18	Con riferimento all’attribuzione al <i>servicer</i> del compito di effettuare la notifica, si chiede di chiarire se: (i) essa costituisca per i gestori una delega di funzioni ai sensi dell’art. 75 del Regolamento (UE) n. 231/2013 e degli articoli 50 e seguenti del “Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF” di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019; (ii) il <i>servicer</i> debba considerarsi responsabile nei confronti della Banca d’Italia (in luogo della SGR/SICAV/SICAF) per la completezza della documentazione trasmessa.	Sì	Si conferma che in caso di attribuzione al <i>servicer</i> del compito di effettuare la notifica alla Banca d’Italia si applica la disciplina della delega di cui al Regolamento delegato (UE) 231/2013. Resta pertanto in capo al delegante la responsabilità per l’assolvimento dell’obbligo di notifica. In caso di delega, il <i>servicer</i> trasmette alla Banca d’Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.  Le disposizioni dei testi normativi finali (cfr. “ <i>Tempistiche e modalità di notifica</i> ”, “ <i>Notifica delle operazioni multi-originator</i> ” e “ <i>Attribuzione al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d’Italia</i> ”) sono state modificate per chiarire questi aspetti.
19	Si chiede di chiarire se i gestori possano delegare la notifica delle cartolarizzazioni anche a un soggetto terzo diverso dal <i>servicer</i> .	Chiarimento a lato	Fatta salva la possibilità di individuare un unico notificante tra i soggetti vigilati e la delega ad uno dei cedenti nelle operazioni c.d. <i>multioriginator</i> , l’esecuzione della notifica può essere affidata soltanto al <i>servicer</i> .
20	Si chiede di chiarire se nelle cartolarizzazioni c.d. <i>multi-originator</i> , in caso di nomina di uno dei cedenti o di affidamento al <i>servicer</i> del compito di effettuare la notifica dell’operazione: (i) il delegato (cedente o <i>servicer</i> ) sia l’unico soggetto responsabile per la completezza delle informazioni trasmesse; (ii) per il delegante sia sufficiente fornire alla Banca d’Italia (in caso di successive verifiche e a dimostrazione dell’esonero dall’obbligo di notifica) l’informativa sull’incarico conferito ovvero sull’espletamento degli obblighi di notifica da parte del cedente incaricato o del <i>servicer</i> .	No	Nelle operazioni c.d. <i>multi-originator</i> , la delega della notifica a uno dei cedenti o al <i>servicer</i> non esonera i cedenti deleganti dalla responsabilità, ma rimette il compito dell’esecuzione materiale della notifica al delegato. I cedenti deleganti avranno l’onere di monitorare nel continuo lo stato di attuazione dei compiti affidati al delegato.  Coerentemente, quando la notifica viene delegata al <i>servicer</i> , la firma della lettera di attestazione di conformità dell’operazione con il SECR rimane a carico del delegante. Si consideri inoltre che, a prescindere da chi effettua la notifica e dall’eventuale delega, l’attestazione di conformità è richiesta a ciascun cedente e a ciascun soggetto vigilato che partecipa nel ruolo di

	Si chiede inoltre eliminare, nella disciplina delle c.d. operazioni miste, la previsione secondo cui, in caso di attribuzione della notifica al <i>servicer</i> , il soggetto vigilato sia comunque chiamato a firmare la lettera di attestazione di conformità dell'operazione.		cedente, prestatore originario, promotore o SSPE, nonché a ciascun soggetto non vigilato tenuto ad adempiere uno degli obblighi di cui agli artt. da 6 a 8 del SECR (cfr. Istruzioni di compilazione del modello di dati presente in INFOSTAT).
<b>21</b>	<p>Si chiede di eliminare la previsione secondo cui il referente deve obbligarsi contrattualmente ad assicurare meccanismi di monitoraggio del rispetto da parte del soggetto non vigilato degli obblighi posti a suo carico. Ciò in quanto la funzione di referente della Banca d'Italia nelle c.d. operazioni miste consisterebbe in una mera attività di raccolta delle informazioni dal soggetto non vigilato per la successiva trasmissione alla Banca d'Italia, in linea con la locuzione <i>“per il tramite del soggetto vigilato”</i> utilizzata nell'art. 4-<i>septies</i>.2, comma 8, del TUF in relazione alla vigilanza sugli obblighi dei soggetti non vigilati. Si potrebbe quindi porre in capo al referente soltanto una responsabilità per la completezza delle informazioni ricevute.</p> <p>Si chiede di eliminare, per le ragioni di cui sopra, anche la previsione del potere del referente di formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato.</p>	In parte	<p>Gli obblighi previsti dal SECR si rivolgono ai cedenti, prestatori originari, promotori o SSPE e, dunque, il referente che ricopre uno di questi ruoli è anch'esso destinatario degli obblighi. Quanto al monitoraggio sul soggetto non vigilato, la richiesta viene accolta: nei testi normativi finali (cfr. <i>“Informazioni che la banca referente deve ricevere dal soggetto non vigilato”</i>) viene eliminato il riferimento al relativo obbligo contrattuale e viene previsto che il referente si considera responsabile verso la Banca d'Italia qualora la documentazione contrattuale non individui tra i destinatari degli obblighi il soggetto concretamente tenuto all'adempimento. È fatta salva l'ipotesi in cui sia lo stesso SECR a indicare in ultima istanza il soggetto responsabile (cfr. art. 6, secondo cui in mancanza di accordo risponde sempre il cedente).</p> <p>Il referente, in quanto responsabile per la completezza delle informazioni, deve assicurarsi che il soggetto non vigilato gli trasmetta ogni informazione necessaria: a tal fine, potrebbe avere necessità di formulare richieste di informazioni o chiarimenti (ad esempio, se la documentazione ricevuta appare incompleta o poco chiara, o al fine di prevenire tale situazione). Il potere di formulare richieste informative specifiche consente quindi al referente di evitare di incorrere in responsabilità per l'eventuale incompletezza della documentazione. Nei testi normativi finali (cfr. <i>“Informazioni che la banca referente deve ricevere dal soggetto non vigilato”</i>) viene precisato lo scopo della richiesta informativa, ossia la garanzia della completezza delle informazioni ricevute dal soggetto non vigilato.</p>
<b>22</b>	Si chiede di precisare, quando si prevede che nelle c.d. operazioni miste il soggetto vigilato assuma il ruolo di referente della Banca d'Italia e raccolga dal soggetto non vigilato le informazioni per la successiva notifica, a quale tipologia di soggetto non vigilato si fa riferimento,	Sì	Considerato che il veicolo di cartolarizzazione è un soggetto necessario dell'operazione e che nel nostro ordinamento è sempre non vigilato, nei testi normativi posti in consultazione veniva precisato che non è sufficiente la sola partecipazione di un soggetto non vigilato come SSPE per rendere applicabile la disciplina sulle c.d. operazioni miste. A questo fine, il soggetto

		considerato che è escluso il caso in cui l'unico soggetto non vigilato sia la SSPE.		<p>non vigilato che partecipa all'operazione deve essere incaricato di adempiere uno degli obblighi di cui agli artt. da 6 a 8 del SECR. Quindi, qualora la SSPE venga incaricata di adempiere un obbligo del SECR (ad esempio, l'art. 7) la disciplina sulle c.d. operazioni miste trova in ogni caso applicazione. Ne deriva la responsabilità del soggetto vigilato referente verso la Banca d'Italia se non viene contrattualmente individuato il soggetto responsabile per l'adempimento del relativo obbligo.</p> <p>Il concetto viene meglio precisato nei testi normativi finali (cfr. <i>“Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati”</i>).</p>
<b>CHIARIMENTI NORMATIVI</b>	<b>23</b>	Si chiede conferma che gli <i>“Orientamenti EBA sulla determinazione della Weighted Average Maturity delle tranche delle cartolarizzazioni”</i> si applichino anche alle banche, nonostante nelle modifiche alla Circolare 285 poste in consultazione il riferimento non viene riportato mentre è incluso nelle modifiche proposte alla Circolare 288 per gli intermediari 106.	Chiarimento a lato	<p>La ricostruzione è corretta. I menzionati Orientamenti, emanati dall'EBA il 4 maggio 2020 in base al CRR modificato dal Regolamento (UE) 2401/2017, si applicano già alle banche e alle SIM (cfr. <a href="#">Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza</a>).</p> <p>Con l'estensione del trattamento prudenziale agli intermediari 106, per rendere gli Orientamenti applicabili anche nei loro confronti si è reso necessario richiamarli espressamente nella Circolare 288.</p>
	<b>24</b>	Si chiede conferma che, oltre al limite al valore del fattore di ponderazione degli attivi sottostanti applicabile alla <i>tranche senior</i> ai sensi dell'art. 267 del CRR, trovi applicazione per gli intermediari 106 anche l'art. 268 del CRR sul requisito patrimoniale massimo verso la cartolarizzazione, considerato che nel Documento di consultazione viene indicato che il fattore di ponderazione delle esposizioni di intermediari 106 verso <i>tranche mezzanine</i> o <i>junior</i> non sarà soggetto a un limite massimo.	Chiarimento a lato	<p>L'art. 268 del CRR si applica anche agli intermediari 106.</p> <p>Al riguardo, si precisa che è corretta l'affermazione secondo cui il fattore di ponderazione delle esposizioni in <i>tranche mezzanine</i> e <i>tranche junior</i> non è soggetto a un limite massimo. Il limite del valore del fattore di ponderazione degli attivi sottostanti di cui all'art. 267 del CRR si applica soltanto alla <i>tranche senior</i>, mentre l'art. 268 del CRR riguarda il requisito patrimoniale massimo relativo a tutta la cartolarizzazione e non si riferisce a una specifica <i>tranche</i>.</p>